

m) armonizzazione delle disposizioni sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti di diritto pubblico con quelle riguardanti la gestione delle aziende ospedaliere.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del rispetto del principio della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli istituti quanto al rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi istituti con la programmazione sanitaria regionale, in termini di definizione e di verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso atto sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con le attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti, nonché le modalità per il relativo finanziamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:

a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dalle regioni o province autonome territorialmente interessate tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante dello stesso e di presidenza del comitato di indirizzo, nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata, tra esperti di riconosciuta esperienza nel campo della gestione sanitaria;

c) il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra

esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

d) il comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge attività di ricerca, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la definizione delle risorse destinate alla ricerca;

e) il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale stesso tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene

nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza. I professori universitari e i ricercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici, qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'istituto e l'ente di appartenenza, sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica.

7. Gli istituti di diritto privato, ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 15-*undecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono per l'assunzione del personale sanitario gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, per le corrispondenti qualifiche. 8. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca degli istituti sono destinate:

a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 annesso alla stessa legge;

b) le entrate derivanti da erogazioni liberali disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.

9. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 9, della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Principi e norme generali della disciplina).

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: funzione di programmazione aggiungere la seguente: strategica.

3. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

Conseguentemente, dopo le parole: Ministro della sanità aggiungere le seguenti: , uno mediante intesa tra il sindaco del comune ed il presidente della provincia nella quale l'istituto ha sede legale.

3. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: territorialmente interessate aggiungere le seguenti: , di cui uno su indicazione del sindaco del comune nel quale l'istituto ha sede legale.

3. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: ed con la seguente: nonché.

3. 10. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 5, sostituire il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo con i seguenti:

Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza. I professori universitari e i ricercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici, qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'istituto e l'ente di appartenenza, sono collocati in aspettativa senza assegni.

3. 15. Baiamonte.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è regolato in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e deve intendersi a carattere esclusivo.

3. 4. Conti, Gramazio.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del direttore generale, aggiungere le seguenti: del direttore scientifico,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo ed il quinto periodo.

3. 5. Conti, Gramazio.

Nel comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

Quanto ai limiti di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al presente comma, con esclusione del direttore generale e del direttore scientifico, si applicano le disposizioni vigenti per il personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. Quanto ai limiti di età per il collocamento a riposo del direttore generale e del direttore scientifico si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato, nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale specificamente destinate agli istituti. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

3. 20. Governo.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Quanto ai limiti massimi di età del direttore generale e del direttore scientifico, si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere.

3. 12. La Commissione.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: compreso con la seguente: incluso.

3. 11. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: protocollo aggiuntivo, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica,

3. 6. Conti, Gramazio.

Al comma 6, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica.

3. 16. Baiamonte.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: tramite un apposito protocollo aggiuntivo,

3. 13. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: protocollo aggiuntivo, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica,

3. 7. Conti, Gramazio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della programmazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale in servizio alla data dell'acquisto anche in deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.

*** 3. 8.** Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della programmazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale in servizio alla data dell'acquisto anche in deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.

*** 3. 9.** Conti, Gramazio.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: MANCINA ED ALTRI; POZZA TASCA; ARMOSINO ED ALTRI; DE LUCA ED ALTRI; ARMANDO COSSUTTA ED ALTRI; PAISSAN E BOATO; PRESTIGIACOMO E GARRA: MODIFICA ALL'ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE (5758-6283-6308-6377-6390-6465-6849)

(A.C. 5758 ed abb. – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Repubblica promuove con appositi provvedimenti la parità di accesso tra donne e uomini ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono garantite condizioni di eguaglianza per l'accesso dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive ».

1. 1. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI
POLIZIA (7490) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN.
3699-5120-7101**

(A.C. 7490 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Indennità di trasferimento).

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di

cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

(Indennità di trasferimento).

Al comma 1, sostituire le parole da: da quello di provenienza fino alla fine dell'articolo con le seguenti: compete per due anni, a titolo di rimborso spese per il disagio economico e sociale, una indennità mensile pari a lire un milione e mezzo.

2. Al personale di cui al comma 1, trasferito a domanda, compete la stessa indennità ridotta al trenta per cento, fermo restando il rimborso delle spese di trasporto delle masserizie.

3. Il trattamento di cui ai precedenti commi è ridotto di un terzo per il personale che fruisce, nella nuova sede, di un alloggio gratuito di servizio.

4. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo compete, all'atto del rientro in Italia, al personale titolare del trattamento estero previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838.

5. Gli aumenti di cui all'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, della legge 26 luglio 1978, n. 417, competono in misura pari a dieci mensilità della indennità integrativa speciale.

6. In aggiunta all'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1, il personale titolare di incarico, cui compete l'alloggio di servizio e che abbia presentato domanda, può chiedere, decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda medesima senza che sia stato assegnato l'alloggio in condizioni di agibilità, previa presentazione di regolare contratto di locazione, il massimo di un milione di lire per un periodo, comunque, non superiore a ventiquattro mesi. In caso di successiva assegnazione di un alloggio di servizio, le spese di trasloco sono a carico dell'amministrazione di appartenenza del personale interessato.

1. 2. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Proroga dei termini per la mobilità esterna dei direttivi e dirigenti della Polizia di Stato*). — 1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

* **1. 01.** Frattini, Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Proroga dei termini per la mobilità esterna dei direttivi e dirigenti della Polizia di Stato*). — 1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

* **1. 02.** Veltri.

(A.C. 7490 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).

1. Il coniuge convivente del personale di cui dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.

2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo, comma 1.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 2.

(Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1 della presente legge non concorre a formare reddito imponibile e non è cumulabile con quelli previsti dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dal decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402.

2. 01. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge che alla data del 1° gennaio 2001 usufruisce del trattamento di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applica per il rimanente periodo, fino alla concorrenza dei due anni, il trattamento di cui allo stesso articolo 1 della presente legge.

2. La misura dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è fissata in lire 500 al chilometro. La medesima misura è annualmente rivalutata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Al terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 8 della legge n. 417 del 1978, le parole: « di 40 quintali » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 quintali ».

2. 02. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

(A.C. 7490 — sezione 3)ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro).

1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

4. Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il

verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività deve essere garantito al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di operatività dell'indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennità.

7. L'indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonché con le indennità di missione all'estero.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro).

Al comma 2, dopo le parole: dell'Arma dei Carabinieri aggiungere le seguenti: , della Polizia di Stato.

***3. 11.** Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Al comma 2, dopo le parole: dell'Arma dei Carabinieri aggiungere le seguenti: , della Polizia di Stato.

***3. 2.** Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 3, dopo le parole: dai Capi di stato maggiore di Forza armata aggiungere le seguenti: , dal Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza.

3. 3. Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e per non più di fino alla fine del comma con le seguenti: e nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dei ministri della difesa, delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e dei COCER, è stabilito l'orario massimo giornaliero di impiego nelle esercitazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali.

***3. 8.** Ascierto, Gnaga, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e per non più di fino alla fine del comma con le seguenti: e nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dei ministri della difesa, delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e dei COCER, è stabilito l'orario massimo giornaliero di impiego nelle esercitazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali.

***3. 4.** Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 5, sostituire le parole: da: di concertazione fino alla fine del comma con le seguenti: di contrattazione e di concertazione di cui al decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, in misura non inferiore al corrispettivo trattamento orario ricavato in rapporto alla retribuzione complessiva mensile.

****3. 10.** Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Al comma 5, sostituire le parole: da: di concertazione fino alla fine del comma con le seguenti: di contrattazione e di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, in misura non inferiore al corrispettivo trattamento orario ricavato in rapporto alla retribuzione complessiva mensile.

****3. 1.** Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, periodi quarto e quinto, del medesimo decreto legislativo.

3. 14. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, al fine di parificare l'attività di polizia giudiziaria e tributaria a quella regolata dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di guardia di Finanza e della Polizia di Stato, trasferito nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna, nonché nelle città di Roma, Milano, Torino e Genova è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalle tabelle allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 aprile

1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

3. 01. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al personale della qualifica di assistente capo della Polizia di Stato ed equiparati è attribuito il livello retributivo sesto dal 1° gennaio 2001.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate è attribuito il livello ottavo, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato è attribuito il livello 9-bis di importo corrispondente alla categoria C3 super di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il biennio economico 2000-2001.

3. 02. Ascierto, Gnaga, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché al personale delle Forze armate rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

a) agli assistenti capo, il livello retributivo sesto;

b) ai sovrintendenti capo, vice ispettori ed ispettori, il livello retributivo settimo;

c) agli ispettori capo, il livello retributivo settimo-bis, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) agli ispettori superiori, il livello ottavo;

e) ai vice questori aggiunti, il livello 9-bis di importo corrispondente alla categoria C3 super di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il biennio economico 2000-2001.

2. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui ai precedenti commi, a cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.

3. 06. Frattini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Transito in altre amministrazioni pubbliche del personale appartenente ai ruoli dirigente e direttivo).* — 1. Nel termine massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto di inquadramento del personale oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2000, n. 334, è consentito, a domanda, previa intesa tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto nel comma 4 e secondo le modalità di cui al comma successivo, il trasferimento dei dipendenti già appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. È ammessa la presentazione di una sola domanda di transito direttamente all'amministrazione di destinazione e, per conoscenza, all'amministrazione di appartenenza.

3. Nella domanda è contenuta la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato altre istanze ancora in via di definizione e sono indicati i dati anagrafici, la qualifica di appartenenza, l'anzianità nella stessa, il titolo di studio, l'area funzionale e la sede prescelte, secondo un ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre, sulla base dei posti disponibili, compresi quelli per cessazione, distinti per qualifiche e corrispondenti categorie e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sedi di servizio, contenuti in appositi elenchi che le singole amministrazioni dovranno a tal fine predisporre annualmente, entro e non oltre il 15 gennaio, adeguatamente pubblicati a cura del Ministero dell'interno. I posti disponibili sono quelli risultanti dal confronto tra le dotazioni organiche in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente e il personale a tempo indeterminato in servizio alla stessa data.

4. Entro il termine massimo di centotanta giorni, l'amministrazione a cui è stata indirizzata la domanda, procede agli adempimenti necessari e alla conclusione del procedimento di transito, salvo che, in base ai criteri individuati con le intese di cui al comma successivo, non ne sussistano i presupposti. In tale ultima ipotesi adotta un provvedimento di diniego che non pregiudica la riproposizione della istanza, nel termine massimo di quattro anni di cui al comma 1.

5. Le intese tra amministrazioni interessate, da concludersi nel termine perentorio di sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, sono volte a stabilire i criteri di preferenza nell'ipotesi in cui fossero presentate più istanze per il medesimo posto e i requisiti professionali richiesti ai fini della corrispondenza delle qualifiche con le categorie e i profili professionali accorpati per aree omogenee di funzioni.

6. Il dipendente trasferito è collocato nei ruoli della nuova amministrazione, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

7. Le amministrazioni procedono alle assunzioni di nuovo personale dopol'espletamento delle procedure di transito di cui al presente articolo.

3. 05. Ascierto, Gnaga, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. 07. Giovanardi.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*